



COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

Bruxelles, 31.5.2005  
COM(2005) 246 definitivo

2004/0209 (COD)

Proposta **modificata** di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti  
dell'organizzazione dell'orario di lavoro**

(presentata dalla Commissione)

~~{SEC(2004) 1154}~~

## RELAZIONE

### 1. INTRODUZIONE

Il 22 settembre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro<sup>1</sup>. Tale proposta è stata trasmessa al Parlamento e al Consiglio il 22 settembre 2004.

L'11 maggio 2005, il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere sulla proposta della Commissione<sup>2</sup>. Il Comitato delle regioni ha espresso il suo parere il 14 aprile 2005<sup>3</sup>.

Il Parlamento ha espresso il suo parere in prima lettura l'11 maggio 2005<sup>4</sup>.

### 2. EMENDAMENTI

#### Emendamenti proposti dal Parlamento europeo

La Commissione è in condizione di accettare l'insieme degli emendamenti menzionati qui di seguito che le sembrano contribuire a migliorare la sua proposta pur preservando gli obiettivi e la sostenibilità politica della stessa, alla luce delle posizioni già espresse dagli Stati membri in sede di Consiglio:

- emendamento 1 (citare le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona): vedi considerando n. 4;
- emendamento 2 (riformulazione del considerando 4): vedi considerando n. 4;
- emendamento 3 (riferimento all'aumento del tasso di occupazione femminile): vedi considerando 5;
- emendamento 4 (aggiunta del riferimento alla compatibilità al lavoro/famiglia): vedi considerando 7;
- emendamento 8 (citazione del paragrafo 2 dell'articolo 31 della Carta): vedi considerando 14;
- emendamento 11 (cumulo delle ore in caso di diversi contratti di lavoro): vedi considerando 2;
- emendamento 12 (aggiunta di una disposizione riguardante la compatibilità tra lavoro e vita familiare): vedi articolo 2ter;
- emendamento 13 (soppressione dell'articolo 16, punto b), comma 2): vedi articolo 16;

---

<sup>1</sup> COM(2004) 607 def.

<sup>2</sup> GU C del , pag.

<sup>3</sup> GU C del , pag.

<sup>4</sup> GU C del , pag.

- emendamenti 16 e 18 (riposo compensativo) : vedi articoli 17, paragrafo 2 e 18, comma 3;
- emendamento 17 (correzione di un errore): vedi articolo 17, paragrafo 5, comma 1;
- emendamento 19 (periodo di riferimento) : vedi articolo 19;
- emendamento 24 (disposizione sulla validità degli accordi di opt-out sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva): vedi articolo 22, paragrafo 1 quater.

La Commissione non è però in condizione di accettare in questa fase gli altri emendamenti proposti dal Parlamento. Certuni di essi non le sembrano presentare un valore aggiunto o non le appaiono accettabili da un punto di vista strettamente giuridico. Altri, secondo il parere della Commissione, potrebbero pregiudicare l'equilibrio del testo iniziale e rendere più difficile l'emergere di un consenso o di una maggioranza sufficiente in seno al Consiglio.

Così agendo la Commissione è consapevole del ruolo che le è attribuito nel quadro della procedura di codecisione, vale a dire un ruolo d'intermediazione tra i due rami del potere legislativo comunitario.

Tra gli emendamenti non accolti dalla Commissione si noti, per quanto concerne l'emendamento 20 (relativo all'opt-out individuale), che la Commissione ha chiaramente indicato come, pur non potendolo accettare nella sua formulazione attuale, fosse pronta ad esplorare le eventuali possibilità di compromesso su tale questione che divide i legislatori. Inoltre, per quanto concerne l'emendamento 10 (sul servizio di guardia), la Commissione ha anche segnalato di condividere le preoccupazioni del Parlamento europeo per quanto concerne la salute e la sicurezza dei lavoratori che prestano regolarmente servizio di guardia e ha annunciato l'intenzione di aggiungere una disposizione volta a far sì che i periodi inattivi del servizio di guardia non possano essere conteggiati per quanto concerne il rispetto del riposo giornaliero e settimanale.

Proposta **modificata** di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>5</sup>

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>6</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>7</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>8</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 137 del trattato dispone che la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
- (2) La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro<sup>9</sup> prevede prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro. **Tali prescrizioni minime si applicano ad ogni lavoratore quale definito all'articolo 3, lettera a) della direttiva 89/391/CEE<sup>10</sup>**

---

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>6</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>7</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>8</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>9</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, GU L 299, del 18.11.2003, pag. 9.

<sup>10</sup> Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, GU L 183 del 29.06.1989, pag. 1.

- (3) Due disposizioni della direttiva 2003/88/CE sono provviste di una clausola di riesame entro il 23 novembre 2003. Si tratta dell'articolo 19 e dell'articolo 22, paragrafo 1.
- (4) Oltre dieci anni dopo l'adozione della direttiva 93/104/CE del Consiglio<sup>11</sup>, la direttiva iniziale in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, appare necessario meglio **tener conto delle modernizzare la legislazione comunitaria, al fine di rispondere meglio alle** nuove realtà e richieste sia dei datori di lavoro che dei lavoratori **e di dotarsi dei mezzi per raggiungere gli obiettivi in materia di crescita e di occupazione fissati dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 nel quadro della strategia di Lisbona.**
- (5) La conciliazione tra lavoro e vita familiare è **anch'essa** un elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi che l'Unione si è prefissata nella Strategia di Lisbona, in particolare **per accrescere l'occupazione femminile.** Essa non solo è adatta a rendere più soddisfacente il clima lavorativo, ma anche a consentire un migliore adattamento ai bisogni dei lavoratori, segnatamente di quelli che hanno responsabilità familiari. Varie modifiche introdotte nella direttiva 2003/88/CE ~~segnatamente per quanto concerne l'articolo 22,~~ **sono volte a permettere** una migliore compatibilità tra lavoro e vita familiare.
- (6) In questo contesto spetta agli Stati membri incoraggiare le parti sociali a concludere, al livello appropriato, accordi che fissino delle regole miranti a una migliore compatibilità tra vita professionale e vita familiare.
- (7) Si fa impellente la necessità di **rafforzare trovare un nuovo equilibrio tra** la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ~~e il bisogno~~ di introdurre una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro, segnatamente per quanto riguarda i servizi di guardia e, più specificatamente, i periodi inattivi durante il servizio di guardia, **come anche di trovare un nuovo equilibrio tra la conciliazione di lavoro e vita familiare, da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro dall'altro.**
- (8) Anche le disposizioni concernenti il periodo di riferimento devono essere riviste, nell'intento di semplificare il regime esistente e di meglio adattarlo alle necessità delle imprese e dei lavoratori.
- (9) L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, dimostra che la decisione finale, puramente individuale, di non applicare l'articolo 6 della direttiva può comportare dei problemi per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché della libertà di scelta del lavoratore.
- (10) Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del trattato la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario in merito al possibile orientamento di un'azione comunitaria in materia.
- (11) Dopo tale consultazione, la Commissione, ritenendo opportuna un'azione comunitaria, ha nuovamente consultato le parti sociali a livello comunitario sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3 del trattato.

---

<sup>11</sup> Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, GU L 307, del 13.12.1993, pag. 18.

- (12) Al termine di tale seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 138, paragrafo 4 del trattato.
- (13) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, che consiste nel modernizzare la legislazione comunitaria in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
- (14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi, riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque **di cui all'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare al paragrafo 2 di detto articolo il quale statuisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite"**.
- (15) Conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione qui proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, poiché si tratta di modificare un atto di diritto comunitario in vigore.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

La direttiva 2003/88/CE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, sono inseriti i punti 1bis, **1bis bis** e 1ter:

"1bis. "servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è obbligato a tenersi a disposizione, sul proprio luogo di lavoro, al fine di intervenire, su richiesta del datore di lavoro, per esercitare la propria attività o le proprie funzioni.

**1bis bis. "luogo di lavoro": il luogo o i luoghi in cui il lavoratore esercita normalmente le sue attività o funzioni e che è determinato conformemente a quanto previsto nel rapporto o nel contratto di lavoro che si applicano al lavoratore.**

1ter. "periodo inattivo del servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è di guardia ai sensi dell'articolo 1bis, ma non è chiamato dal suo datore di lavoro ad esercitare la propria attività o le proprie funzioni."

2. È inserito il seguente articolo 2bis :

"Articolo 2bis

**Servizio di guardia**

Il periodo inattivo del servizio di guardia non è considerato come orario di lavoro, a meno che la legge nazionale o, conformemente alla legislazione e/o alle pratiche nazionali, un contratto collettivo o un accordo tra parti sociali non dispongano altrimenti.

**Il periodo inattivo del servizio di guardia può essere calcolato “sulla base di una media del numero di ore o di una proporzione del servizio di guardia, tenendo conto dell’esperienza del settore in questione, tramite contratto collettivo o accordo tra le parti sociali o previa consultazione delle parti sociali.**

**Il periodo inattivo del servizio di guardia non può essere conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo previsti agli articoli 3 (riposo giornaliero) e 5 (riposo settimanale).”**

Il periodo durante il quale il lavoratore esercita effettivamente le proprie attività o funzioni durante il servizio di guardia è sempre considerato come orario di lavoro.”

3. **È inserito il seguente articolo 2ter:**

**“Articolo 2 ter**

**Compatibilità tra vita professionale e vita familiare.**

**Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, senza pregiudizio per la loro autonomia, a concludere accordi finalizzati ad una migliore compatibilità tra vita professionale e vita familiare.**

**Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire:**

**- che i datori di lavoro informino in tempo utile i lavoratori di qualsiasi modifica del ritmo o dell’organizzazione dell’orario di lavoro; e**

**- che i lavoratori possano chiedere modifiche del loro orario e del loro ritmo di lavoro e che i datori di lavoro siano tenuti ad esaminare tali domande tenendo conto dei bisogni di flessibilità dei datori di lavoro stessi e dei lavoratori.”**

4. All’articolo 16, la lettera b) ~~è sostituito dalla dicitura seguente~~ **è soppressa.**

~~“b) per l’applicazione dell’articolo 6 (durata massima settimanale del lavoro), un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi.~~

~~Tuttavia gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, per ragioni oggettive o tecniche o per ragioni riguardanti l’organizzazione del lavoro, portare tale periodo di riferimento a dodici mesi, con riserva del rispetto dei principi generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e con riserva di una consultazione delle parti sociali interessate e della profusione di sforzi volti a incoraggiare tutte le forme pertinenti di dialogo sociale, compresa la concertazione, se le parti lo desiderano.~~

~~Se la durata del contratto di lavoro è inferiore a un anno, il periodo di riferimento non può essere superiore alla durata del contratto di lavoro.~~

~~I periodi di ferie annue, concesse a norma dell'articolo 7, ed i periodi di assenza per malattia non vengono presi in considerazione o sono neutri ai fini del computo della media;"~~

5. L'articolo 17 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, le parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16" sono sostituite dalle parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16, lettere a) e c)".

b) Al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo entro un limite ragionevole ~~non superiore a 72 ore da~~ **stabilirsi in base alla legislazione nazionale o al contratto collettivo ovvero all'accordo concluso tra le parti sociali**".

c) Al paragrafo 3, nella frase introduttiva, le parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16" sono sostituite dalle parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16, lettere a) e c)".

d) Il paragrafo 5 è modificato come segue:

i) Il primo comma è sostituito dal testo seguente:

"In conformità al paragrafo 2 del presente articolo le deroghe all'articolo 6, nel caso dei medici in formazione, possono essere concesse secondo il disposto dei commi dal secondo al ~~settimo~~ **sesto** del presente paragrafo."

ii) L'ultimo comma è soppresso.

6. All'articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo entro un limite ragionevole ~~non superiore a 72 ore da~~ **stabilirsi in base alla legislazione nazionale o al contratto collettivo ovvero all'accordo concluso tra le parti sociali**".

7. L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

~~"Gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, i contratti collettivi o gli accordi conclusi tra le parti sociali fissino periodi di riferimento, relativi alla durata massima settimanale del lavoro, che non superino in alcun caso i dodici mesi."~~ **"Gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento sia portato a un intervallo di tempo non superiore a dodici mesi:**

**a) mediante contratto collettivo o accordo concluso tra le parti sociali, come previsto all'articolo 18;**

**b) per via legislativa o regolamentare, a condizione che gli Stati membri prendano le misure necessarie per assicurare:**

**- che il datore di lavoro informi e consulti i lavoratori e/o i loro rappresentanti in tempo utile sull'introduzione di un simile periodo di riferimento;**

**- che il datore di lavoro prenda le misure necessarie per evitare o ovviare a qualsiasi rischio in materia di salute e di sicurezza che possa derivare dall'introduzione di un simile periodo di riferimento."**

**8.** All'articolo 20, il paragrafo 2 è soppresso.

**9.** L'articolo 22 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

**"1. Per un periodo non superiore a tre anni dalla data prevista all'articolo 3 della direttiva [2005/--/CE], gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 6, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il ricorso a tale facoltà deve tuttavia essere espressamente prevista dal contratto collettivo o dall'accordo concluso tra le parti sociali a livello adeguato o dalla legislazione nazionale."**

**~~Il ricorso a tale facoltà è inoltre possibile, tramite un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, qualora non sia in vigore alcun contratto collettivo e all'interno dell'impresa o dello stabilimento in questione non esista una rappresentazione del personale abilitata a concludere contratti collettivi o accordi tra parti sociali in questo settore, in conformità con la legislazione e/o le pratiche nazionali.~~**

b) È inserito il seguente paragrafo 1bis :

1bis. In ogni caso, gli Stati membri che ricorrono alla facoltà prevista al paragrafo 1 devono prendere le misure necessarie ad assicurare che:

a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, punto b), a meno che non abbia ottenuto per iscritto il consenso del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro. La validità di un simile accordo non può essere superiore a un anno, rinnovabile. Un consenso dato all'atto della firma del contratto di lavoro individuale o durante qualsiasi periodo di prova è nullo e non avvenuto;

b) nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro;

c) nessun lavoratore possa prestare più di ~~sessantacinque~~ **cinquantacinque** ore di lavoro in una settimana qualunque, a meno che il contratto collettivo o l'accordo concluso tra le parti sociali non disponga altrimenti;

d) il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro, ~~e del numero di ore di servizio effettivamente prestate~~ utili per accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate;

e) i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti che possono vietare o limitare, per ragioni di sicurezza e/o di salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale del lavoro;

f) il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, dia loro informazioni sui consensi dati dai lavoratori all'esecuzione di un lavoro che superi le 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), ~~e del numero di ore di servizio effettivamente prestate~~ nonché i registri utili per accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate."

c) È inserito il seguente paragrafo 1ter:

"1ter. Gli Stati membri avvalendosi della facoltà prevista nel presente articolo prima della data prevista all'articolo 3 della direttiva [2005/--/CE] possono, per ragioni legate alle modalità del loro mercato del lavoro, chiedere che detta facoltà sia prorogata al di là del periodo previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

La Commissione deciderà sul seguito da darsi a tale domanda, motivando debitamente la propria decisione."

d) È inserito il seguente paragrafo 1quater:

"1quater: Gli Stati membri possono prevedere che il consenso dato da un lavoratore prima della data prevista all'articolo 3 della direttiva [2005/--/CE] e ancora valido in tale data, rimanga valido per un periodo non superiore a un anno a decorrere da tale data."

10. È inserito il seguente articolo 24bis :

"Articolo 24bis

**Relazione sull'attuazione valutativa**

Entro i ~~cinque~~ tre anni successivi alla data di cui all'articolo 3 della direttiva [2005/-/CE] la Commissione presenterà un rapporto al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale relativo all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, segnatamente degli articoli 19 e 22, come anche a qualsiasi domanda a titolo dell'articolo 22 paragrafo 1ter, paragrafi 1 e 2 corredandolo, se del caso, di proposte appropriate ~~mirate in particolare, qualora essa lo ritenga necessario, alla graduale eliminazione di tale disposizione.~~

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri determinano le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la

loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 3 nonché, quanto prima, le eventuali modifiche che le riguardano. In particolare essi garantiscono che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di procedure adeguate ai fini dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [-] o si assicurano entro tale data che le parti sociali abbiano posto in atto tramite accordo le necessarie disposizioni. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

### *Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*